

## 2<sup>A</sup> TORNATA DEL 2 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO RESTELLI, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Relazione di petizioni — Petizione di segretari comunali per miglioramento della loro condizione: Sanguinetti, Ara, Michelini, De Donno, relatore — Petizione di altri segretari comunali delle provincie di Parma e di Piacenza: De Donno, Melchiorre, Torrigiani, Michelini, Lovito, Nicotera, Peruzzi, ministro per l'interno — Petizione per indennità di guerra: Depretis, Robecchi Giuseppe, Ricciardi, relatore — Petizione 9103 della vedova Becagli per pensione: Nicotera, Peruzzi, ministro per l'interno.*

La seduta è aperta alle 9 1/4 pomeridiane.

### RELAZIONE DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** Invito il deputato De Donno, membro della Commissione per le petizioni, a venire alla tribuna.

(**Segretari comunali. Miglioramento della loro condizione.**)

**DE DONNO, relatore.** Signori, le petizioni segnate ai numeri 7745, 7929, 8301, 8555 sono tutte rivolte alla Camera dai segretari ed altri impiegati dei municipii della provincia di Cuneo, del circondario di Taranto, del circondario di Casale, del comune di Foggia, del circondario di Rimini e di Mirandola allo scopo di ottenere che vengano introdotte nella nuova legge relativa ai comuni e alle provincie quelle modificazioni atte a migliorare e garantire la condizione loro.

Colle petizioni registrate ai numeri 7822, 7932, 7973, 7966, 7971, 7972, 8111, 8162 e 8165 inoltrate alla Camera dai segretari delle comunità di Siena, di Arcidosso, di Casellina e Torri, di Pisa, di Castel del Piano, di Anghiari, di Radicondoli, della provincia di Lucca, del circondario di Pistoia si propongono modificazioni da introdursi nella legge comunale e provinciale prima che venga estesa a tutto lo Stato per quanto riguarda gl'impiegati ed inservienti comunali.

Come le signorie loro vedono, tutte queste diciotto petizioni non contengono che pensieri, consigli, dilucidazioni, o meglio, voti e desiderii per migliorare la condizione dei segretari ed inservienti comunali in genere.

Sarebbe un bell'esempio invero, se questo diritto di petizione fosse stato esercitato da cittadini non interessati, i quali, spinti solo dall'amore di migliorare la legislazione, soccorressero la Camera coi lumi ed esperienza loro: ma invece le petizioni sono tutte rivolte da interessati...

**SANGUINETTI.** Chiedo di parlare.

**DE DONNO, relatore.** Cid, immediatamente soggiungo per evitare qualunque richiamo, non toglie il dovere alla Camera di esaminare ponderatamente le petizioni che ad essa sono state rivolte. Ma comechè la Camera, se non vado errato, nel 1861 ha deciso in due o tre sedute, che tutte le petizioni tendenti a fare che la legge comunale fosse riformata in un modo qualunque su questa parte fossero inviate agli archivi onde la Commissione della Camera ne tenesse conto nel tempo opportuno, così la vostra Commissione non sa proporvi di meglio che l'invio agli archivi, onde la Commissione, che al presente sta redigendo la legge comunale e provinciale, ne potesse far tesoro.

**ARA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha la parola.

**SANGUINETTI.** L'onorevole relatore ha conchiuso che queste petizioni siano mandate agli archivi. Questa conclusione è la conseguenza di una premessa a cui ha accennato.

Quando una petizione può avere relazione con un progetto di legge si deve mandare agli archivi per esserne tratta fuori quando sarà creata una Commissione che abbia a riferire sopra un progetto di legge che alla stessa si riferisce.

Dunque, conchiuse, si mandano agli archivi per esserne immediatamente tolte e rimesse alla Commissione che tratterà di una legge analoga.

Ora questa Commissione già esiste e sta lavorando, è la Commissione che studia le modificazioni alle leggi

2ª TORNATA DEL 2 LUGLIO

provinciali e comunali, quindi le petizioni non agli archivi, ma alla Commissione stessa devono essere inviate; infatti non avrebbe più senso l'invio agli archivi dal momento che la Commissione non è più cosa futura ma è attuale.

Il relatore ha inoltre fatto in certo modo un biasimo a queste petizioni di essere state presentate da interessati.

Io credo che non vogliono essere per questo motivo biasimate; sarebbe un biasimare in genere il diritto di petizione, perchè chi domanda è sempre, od almeno il più delle volte, un interessato.

Che cosa dobbiamo fare noi? Esaminare la domanda in sè stessa, e vedere se sia tale da meritare che le si faccia ragione, o se il ben pubblico richiede che questo interesse particolare sia soddisfatto perchè in questo modo si porti vantaggio anche all'interesse generale.

A questo riguardo io credo, che siccome la legge ha posto certi limiti al potere dei Consigli comunali, per esempio, quando si tratta dei maestri elementari, sicchè il Consiglio comunale non può, *ex abrupto*, e quando voglia licenziarli, ma si richiedono certe condizioni per usare di questo diritto, io credo che sia almeno una questione da esaminare, se non si debba fino ad un certo punto rendere meno precario lo stato dei segretari comunali.

Io so che anticamente qui il segretario comunale era nominato a vita, a meno che non mancasse ai propri doveri.

**MELCHIORRE.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** Dopo il regime liberale, i Consigli comunali ebbero piena autorità di licenziare i segretari. Ora da questo n'è avvenuto più male che bene, poichè vediamo che spesse volte le maggioranze dei Consigli si fanno e si cambiano non per altro che per cacciare un segretario e sostituirne un altro.

Indi spesso deriva che il servizio non cammina come dovrebbe, poichè il segretario adempie a tanti e tali uffici i quali non si restringono nella sfera degli interessi comunali, ma riflettono anche servizi governativi, come tutto il servizio che riguarda la leva, il passaggio delle truppe ed altri di questo genere. Onde io dico che è almeno una questione da studiare, se non sia il caso, per rendere l'amministrazione più sicura, di dare a questi segretari una maggiore stabilità. Ed è in questo senso che io credo che la petizione debba mandarsi alla Commissione incaricata di riferire sulla legge comunale.

E giacchè parlo di questa materia mi è grato di cogliere quest'occasione per volgere una preghiera al ministro dell'interno.

Io ho osservato questo fatto, di cui l'onorevole ministro può accertarsi quando voglia che, nelle provincie parmensi i segretari comunali facevano carriera governativa...

**TORRIGIANI.** No.

**SANGUINETTI...** di modo che a tutti gl'impieghi,

specialmente di finanza, erano scelti individui i quali avevano fatto tirocinio nelle segreterie comunali. Or bene, se l'onorevole ministro vorrà informarsi dell'andamento del servizio finanziario delle varie provincie di Italia, egli dovrà riconoscere questo fatto, che il servizio finanziario il quale abbia proceduto e proceda più regolarmente è appunto quello delle provincie parmensi. E perchè? Perchè il servizio comunale, nel mentre sveglia l'intelligenza e mette gl'impiegati nel caso di conoscere vari generi di legislazione, è forse il miglior tirocinio che possa farsi onde avere degli abili impiegati.

Al presente non credo prendansi più volontari nell'amministrazione; ma siccome per altro quando saranno esauriti gl'impiegati in disponibilità pure si avrà bisogno di nuovi impiegati, sarebbe bene che il ministro per l'interno studiasse la questione, e vedesse se agl'impieghi delle segreterie di prefettura non si dovesse far adito almeno per una parte ai segretari comunali.

Io credo che questa sarebbe una cosa buona per il servizio dello Stato, anche per ottenere che un segretario del comune fosse spinto per la speranza di premio da maggior emulazione di quello che lo sia al presente nell'adempimento dei molteplici suoi doveri. La mia preghiera non si limita che ad uno studio, e spero che la cortesia del signor ministro vorrà darmi una risposta favorevole.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Siccome la preghiera dell'onorevole Sanguinetti si riferisce ad un fatto che dovrebbe consumarsi quando gl'impiegati in aspettativa fossero tutti collocati, così ne terrò conto allorquando farò il mio testamento. (*Si ride*)

**SANGUINETTI.** Io le auguro che possa farlo senza testamento.

**ABA.** A me pareva che fosse più normale che l'onorevole relatore della Commissione, invece di proporre che questa petizione venisse trasmessa agli archivi, proponesse invece che fosse mandata alla Commissione di ciò incaricata.

Mi stupisco come questa petizione abbia fatto un corso irregolare, perchè quando v'ha una legge ed una Commissione all'uopo, io ho sempre osservato che il presidente della Camera, presentandosi una petizione relativa a tale legge, a ciò provvedeva senza che fosse necessaria una domanda speciale; e tant'è vero che di tante petizioni che furono presentate sulla perequazione delle imposte non venne fatta istanza neppure per una sola perchè fosse trasmessa alla Commissione, ma tutte le furono senz'altro trasmesse.

Ora, secondo le consuetudini della Camera, trattandosi di una questione importante che riguarda i segretari, io credo debba farsi lo stesso, massime che è uno dei motivi dell'agitazione elettorale quello dell'incertezza della condizione in cui i medesimi si trovano. Questi segretari soggetti all'arbitrio della maggioranza come sono, temendo che non vi sia la maggioranza nel

loro senso, lavorano, e molto, onde la maggioranza degli eletti sia ad essi favorevole.

Laonde trattandosi di un oggetto che è grave, sono persuaso che la Camera non vorrà deviare dai suoi precedenti.

**PRESIDENTE.** Su quest'argomento giova far osservare alla Camera che queste petizioni furono di fatto già trasmesse alla Commissione che ha incarico di esaminare il progetto di legge sull'amministrazione comunale e provinciale, e questa Commissione le ha rimandate ancora alla Presidenza perchè fossero comunicate a quella delle petizioni, non avendo essa creduto di doverle prendere in considerazione.

**ARA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Michelini.

**MICHELINI.** Sotto i Governi assoluti d'Italia che precedettero le varie rivoluzioni, le quali ad essi sostituirono Governi liberali, le amministrazioni comunali avevano pochissima autorità, ed i comuni erano amministrati quasi per intero dai Governi e dai loro agenti. Non è quindi da stupire se i segretari comunali, come la maggior parte degli altri impiegati dei comuni fossero nominati dagli'intendenti. In alcuni degli antichi Stati i municipi avevano al più il diritto di proposizione.

Venuto il regime costituzionale in Piemonte, venute le successive annessioni nel 1859 e 1860, dapprima colla legge comunale del 1848 e poscia con quella del 1859, successivamente estesa alle provincie annesse, furono allargate le attribuzioni dei municipi, e segnatamente fu loro conferita la nomina e la revoca dei segretari comunali, come voleva l'autonomia che si diede ai municipi.

Spero poi che colla nuova legge comunale, lungi dall'essere ristrette, saranno allargate le attribuzioni dei municipi, e che perciò i segretari e gli altri impiegati saranno a disposizione di essi. Secondo il mio avviso la legge comunale dovrebbe occuparsi poco o punto dei segretari, lasciando che le comunali amministrazioni provvedano al servizio come la intendono.

Ad ogni modo, siccome potrebbe accadere che la mia opinione non prevalesse, e che i desideri dei petenti, benchè siano avvocati in causa propria, fossero trovati convenienti, così io non mi oppongo che la petizione sia mandata, e qui consento coll'onorevole Sanguinetti, alla Commissione che deve riferire sulla legge comunale, di cui è relatore il nostro collega Bon-Compagni; anzi le petizioni di cui si tratta avrebbero dovuto essere direttamente trasmesse a quella Giunta, e così noi non avremmo ad udire due relazioni sopra un medesimo soggetto. Trattasi di far bene ciò che si fa, ma non di fare due volte la medesima cosa, e lo Statuto prescrive che le petizioni siano esaminate da una Giunta senza dire quale.

**DE DONNO, relatore.** Sento il debito in primo luogo di rendere i miei sentiti ringraziamenti all'onorevole Sanguinetti, poichè contro ogni mia aspettativa egli ha

principiato con umane e generose parole a sostenere un principio, al quale veramente credo che la Commissione non sia stata mai avversa; che anzi, a vero dire, debbo soggiungere che nei lavori nè felici nè grati a cui è sottoposta la Commissione, spesso la severa e grave parola dell'onorevole Sanguinetti gli era minacciosamente presente per non farlo slanciare al di là degli stretti limiti del dovere e della legge. Detto ciò, debbo avvertire all'onorevole Sanguinetti che la seconda parte del suo rimprovero è del tutto immeritata; io credo di non aver mai pronunziato che meritino censura i petenti per aver inoltrato petizioni alla Camera; ho detto che sarebbe stato un felice fenomeno, un lodevole principio di vita attiva e libera se quei lumi, se quei soccorsi al potere legislativo per parte di cittadini fossero venuti da uomini non interessati; questo credo veramente non sia dire che coloro che sono interessati meritino un biasimo.

Fatte queste dichiarazioni, mi sento nel debito di ricondurre la questione ne' suoi termini.

In quanto all'onorevole Michelini, fo avvertire che veramente il relatore in poche parole aveva tentato di far risolvere tutte le domande racchiuse in 18 petizioni. Credo che in questa parte non possa essere tacciato di lungheria.

**MICHELINI.** Non l'ho tacciato.

**DE DONNO, relatore.** Posto ciò, la Commissione vi ha detto: vi sono 18 petizioni di molti individui, i quali espongono dei desideri perchè la legge comunale e provinciale modifichi, estenda, guarentisca i diritti dei segretari comunali e degl'inservienti dei comuni stessi.

Comechè le petizioni di simil natura debbono essere rimesse agli archivi perchè se ne tenga conto nel momento opportuno; comechè vi ha una Commissione che sta studiando tal progetto di legge provinciale e comunale per serbare appunto le formole consacrate nel regolamento, delle quali formole l'onorevole Sanguinetti è tanto austero custode, la Commissione aveva proposto l'invio agli archivi, ed immediatamente agguingeva, affinchè dagli archivi fossero trasmesse regolarmente alla Commissione che sta studiando sulla legge comunale e provinciale.

Detto ciò, io credo che nè la Commissione e molto meno il relatore non sono nel dovere di cambiare le conclusioni esposte in sul principio della seduta, vale a dire che la Commissione uniformandosi al regolamento domanda che siano trasmesse agli archivi per poter essere da lì rimandate alla Commissione che al presente sta studiando sulla legge comunale e provinciale.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe al deputato Melchiorre.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

2ª TORNATA DEL 2 LUGLIO

La pongo ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono di trasmettere tutte queste 18 o 19 petizioni relative ai segretari dei comuni agli archivi della Camera.

(Sono approvate).

**(Segretari comunali di Parma e Piacenza.  
Conservazione dei loro diritti).**

**DE DONNO, relatore.** Signori, colla petizione 6982 il sindaco del comune di Monticelli d'Ongina trasmette una petizione dei segretari comunali delle provincie di Parma e Piacenza, ad oggetto che siano conservati i diritti da loro acquistati come impiegati governativi.

Con la petizione 7035 il sindaco del comune di Colorno, provincia di Parma, raccomanda la sorte dei segretari comunali.

Colla petizione 7783 i segretari comunali della provincia di Piacenza fanno istanza perchè presa in considerazione la loro sorte precaria, vengano dichiarati impiegati governativi e provvisti di competente stipendio e di pensione.

Colla petizione 7890 i segretari e commessi comunali delle provincie parmensi, nominati anteriormente alla promulgazione nelle provincie stesse della legge 23 ottobre 1859, sull'amministrazione comunale e provinciale, espongono alcune considerazioni tendenti a dimostrare i diritti acquisiti per la loro qualità d'impiegati governativi.

Colla petizione 7840 i segretari comunali del circondario di Pontremoli fanno istanze simili a quelle sporte dai loro colleghi delle provincie parmensi colla petizione registrata al n° 7809.

Come vedono le signorie loro, tutte queste petizioni sono dirette allo stesso scopo, vale a dire che i segretari delle provincie parmensi si rivolgono al Parlamento, dopo di avere esaurite non poche procedure presso i rispettivi Ministeri, sia nelle provincie parmensi, al tempo della dittatura, che presso il Ministero centrale, nel fine di ottenere che essi segretari comunali siano eguagliati agli impiegati governativi, e come tali godere di tutti i vantaggi che appartengono agli impiegati governativi, cioè, pensioni, promozioni...

**MICHELINI.** Decorazioni! (*ilarità*)

**DE DONNO, relatore...** e decorazioni, se vuoi; io non sono avaro, e non mi preoccupo di ciò che non mi riguarda.

Questi signori poggiano le loro domande sopra le seguenti osservazioni. Essi dicono:

1° Che la loro nomina, sospensione, rimozione o tramutamento dipendevano dal sovrano volere, in forza del decreto 16 novembre 1842;

2° Che per ammogliarsi dovevano chiedere il beneplacito sovrano, giusta il decreto dell'8 giugno 1822 (*ilarità*);

3° Che come tutti gli altri impiegati civili dello

Stato andavano soggetti alla ritenzione proporzionale sul loro stipendio per la pensione, giusta il decreto 24 dicembre 1825;

4° Che in occasione di tramutamento avevano le stesse indennità di trasporto accordate ai regi impiegati col decreto 2 giugno 1846; .

5° Che non mancava loro il modo di far carriera essendo state le segreterie comunitative, pel decreto 21 novembre 1856, opportunamente classificate;

6° Finalmente, che dal servizio dei comuni passavano facilmente a quello del Governo, poichè moltissimi di essi si vedevano chiamati ad impieghi di grande importanza, mentre impiegati governativi erano tante volte promossi col passare ad uffizi municipali.

Ecco le ragioni sulle quali si fondano i petenti onde ottenere la dichiarazione che essi da impiegati municipali debbano essere elevati, come essi credono, ad impiegati governativi.

La Commissione non avrebbe durato molta fatica a far vedere che non tutte le cose esposte stanno nel fatto, e che altre siano male a proposito allegate, per esempio, quanto all'autorizzazione per prender moglie (scelgo questo caso poichè vidi che destò in qualche deputato dell'ilarità), essa si richiedeva da coloro che prendevano stipendio dal tesoro. Si potrebbe eziandio osservare che in quanto alla pensione era semplicemente previsto il caso, giusta il decreto stesso del 2 giugno 1846, articolo 4, quando avveniva che un impiegato municipale era chiamato ad un impiego governativo e viceversa; non essendo interdetto, nè poteva interdarsi tal passaggio, replico era regolato il caso della proporzione che ciascuna delle due amministrazioni doveva contribuire al pagamento della pensione, perchè entrambe facevano la ritenzione sullo stipendio dell'impiegato e non altro.

Ma senza discendere maggiormente a particolari, io credo che il Ministero abbia risposto vittoriosamente alle istanze dei signori segretari quando li richiamava a considerare la natura dell'ufficio stesso d'impiegati comunali con la diversità dell'ufficio e dello scopo che hanno gl'impiegati governativi.

Io credo miglior cosa dar lettura di una delle disposizioni ministeriali, poichè in essa stessa vi ha la soluzione che la Commissione vi andrà a proporre.

« Sebbene gl'impiegati comunali delle provincie un tempo parmensi fossero, per decreto 16 novembre 1842, nominati da quella medesima autorità che nominava gl'impiegati governativi, cioè dall'autorità sovrana, non disparve la differenza fra le due classi, nè divennero o furono mai considerati impiegati governativi i comunali.

« Questi prestavano i loro servigi ai comuni ed erano sulle casse comunali pagati; le quali cose costituivano una diversità sostanziale rispetto agl'impiegati governativi, diversità che non potè essere, nè fu tolta dal decreto che variava il modo delle nomine.

« Ammesso poi che alcuni dei comuni passassero al servizio dello Stato, è manifesto che ciò procedeva dal

sistema d'amministrazione, e più ancora dalla libertà del Governo nella scelta dei suoi impiegati.

« Anche sotto l'impero della vigente legge comunale può un impiegato di comune passare al servizio dello Stato, e niuno argomenterebbe da ciò che non avvii differenza fra le due classi. Non consta poi e non sembra fosse realmente che nella carriera degl'impieghi governativi gl'impiegati comunali concorressero agli avanzamenti nè per legge, nè per consuetudine.

« L'essere poi state estese agl'impiegati dei comuni diverse leggi, tra cui quella delle pensioni, emanate in origine soltanto per i governativi, non potè confondere gli uni cogli altri; anche per gl'impiegati degli ospizi si applicano le accennate leggi, ma nondimeno questi ultimi non si sono mai considerati, nè si ritengono impiegati di Governo.

« Non si disconobbero le nuove condizioni fatte agli impiegati comunali parmensi dal sistema ora in vigore, ma tanto il Governo nazionale di Parma, con circolare del direttore dell'interno 24 novembre 1859, quanto questo Ministero, con lettera del 4 giugno 1860 (numero 3493), hanno valutato le condizioni medesime provvedendo di modo che rimangano illesi i diritti già legittimamente acquisiti dagl'impiegati.

« Spera il sottoscritto bastevoli queste considerazioni a dimostrare non fondata la domanda dei segretari comunali nel circondario di Pontremoli, perchè sia posto in massima che sono impiegati di Governo e che debbano quindi fruire sia nella carriera, sia in altro di quei vantaggi che possono toccare a questi. »

Vediamo al presente a che possa la questione essere ridotta.

I segretari comunali dicono: dichiarateci impiegati governativi, poichè non possiamo rimanere alla discrezione dei Consigli comunali, dateci il diritto alla pensione, alla carriera, come si dice in istile burocratico. Il Governo non potè non prendere in considerazione la classe di quest'impiegati nella legge comunale e provinciale del 1859 che attualmente regge quasi tutte le parti d'Italia. In quella legge, se non erro, nell'articolo 84, al paragrafo secondo, venne dichiarato per gli impiegati comunali che i diritti loro venivano riconosciuti, conformemente allo stato nel quale si trovavano nell'epoca in cui venne promulgata.

Quindi, per quanto vi ha di ragionevole nelle domande di questi impiegati, è stato provveduto dalla stessa legge comunale e provinciale. In conformità della legge venne ancora con altra circolare del 15 giugno 1860 disposto nel tenor seguente:

« L'anzidetta istruzione recava che il licenziamento delle persone già al soldo de' comuni nell'attuarsi la legge del 1848 si pronunciasse bensì dal Consiglio comunale o dal Consiglio delegato (oggi Giunta municipale) ma per legittima causa, tale riconosciuta dall'intendente generale, e che il loro diritto alla pensione non era punto modificato, dovendosi in proposito stare alle relative leggi parmensi non abrogate.

« Siccome quell'istruzione fu data in seguito di fa-

coltà avute dall'autorità che esercitava il potere supremo, così l'istruzione medesima ha forza di legge e deve applicarsi ogniqualvolta avvenga caso. »

Nella stessa sentenza venne il Consiglio di Stato di Torino con deliberazione del giorno 11 luglio (n° 60), ritenendo presso a poco le osservazioni che poc'anzi sottometteva. Conchiudeva ne' seguenti termini:

« È di parere che i segretari ed altri impiegati dei comuni di Lombardia, aventi ufficio proprio, nominati anteriormente alla legge del 23 ottobre 1859, a norma della risoluzione sovrana 10 gennaio 1821, non possono essere licenziati salvo nei casi sopra riferiti. »

Una risoluzione ministeriale più esplicita si ha in data 22 agosto 1861 per le provincie meridionali, nelle quali vi erano le stesse disposizioni di legge come in Parma.

Con quella circolare ministeriale si portò avviso che gli antichi impiegati municipali, il cui soldo fu soggetto a ritenzione per la pensione, debbono conservarsi in ufficio. I novelli municipi hanno facoltà di nominare ad impieghi che si trovassero vacanti, o vacassero in avvenire. I municipi medesimi hanno facoltà di sospendere, od anche di destituire gli impiegati di nuova nomina. Per gli impiegati antichi che fossero o si rendessero indegni di conservare l'ufficio debbono i municipi provocare i superiori provvedimenti.

Vede adunque la Camera che il Governo non ha mancato di provvedere alla sorte di questi impiegati, rispettando al possibile le leggi preesistenti; dico al possibile poichè altrimenti si farebbero degli impiegati municipali altrettanti impiegati governativi, sarebbe confondere cose essenzialmente diverse.

Atteso dunque che il Governo ha risolta la questione uniformemente alle leggi, e, se vuoi, al buon senso, e facendo largo campo all'equità uniformemente alle leggi, la Commissione vi propone che, prendendo atto delle disposizioni precedenti del Governo, vogliate passare all'ordine del giorno.

**MELCHIORRE.** Io non intendo impugnare le conclusioni dell'onorevole relatore della Commissione delle petizioni in ordine alle molte petizioni sulle quali ha riferito finora; trovo ad osservare solo che l'onorevole De Donno, nell'appoggiare queste conclusioni, invocava fra gli altri documenti un parere ministeriale, che definiva decreto. Io non posso assolutamente persuadere a me stesso come l'onorevole De Donno possa credere che un parere, che emette un ministro in ordine ad affari che dipendono dal suo dicastero, possa valere un decreto, ed imporre l'obbedienza a tutti quelli che tengono non essere questo decreto adatto al caso in discorso.

Non vi ha dubbio che nelle provincie meridionali i cancellieri dei comuni, perchè così si chiamavano colla legge del 1816, erano impiegati pagati dal comune, e lasciavano il 2 1/2 per cento, per effetto del che avevano diritto a giubilazione, secondo le leggi che nel Napoletano regolavano il collocamento a riposo degli impiegati civili: ma non si è mai messo in dubbio nel

2ª TORNATA DEL 2 LUGLIO

Napoletano, che dopo la proclamazione della legge 23 ottobre 1859, avvenuta con decreto luogotenenziale, se male non mi ricordo, del 7 gennaio 1861, quando la luogotenenza era investita dei pieni poteri, potesse essere il diritto dei comuni, rispetto ai loro segretari e stipendiati d'ogni specie, limitato dalle leggi preesistenti, le quali furono colle nuove abolite, per modo che tutti i Consigli comunali si sono ritenuti nel pieno dritto (e tale dritto era fondato sulla nuova legge comunale e provinciale), che essi avevano facoltà di poter congedare gli impiegati e stipendiati del municipio, imperocchè questo diritto era stato concesso dalla precitata legge, e segnatamente dall'articolo 84 di essa, e solo si obiettò se il novello dritto accordato in forza di questa legge potesse ledere i diritti acquistati precedentemente dagli impiegati e stipendiati comunali, per effetto delle leggi preesistenti, massime per quelli che avevano fatto il rilascio del 2 1/2 per cento, ed avevano prestato servizio non interrotto per tale numero di anni che loro conferiva titolo ad alcun assegno vitalizio.

Quindi si impegnò la discussione se il Consiglio comunale, quando non trovasse regolare la condotta di uno stipendiato della sua amministrazione, il quale avesse ottenuto la nomina sotto l'impero delle leggi precedenti, potesse essere licenziato, ed allora si vide che non poteva ad esso negarsi la facoltà di congedare un impiegato infedele od insufficiente, o non più idoneo all'esercizio della carica pel mutato ordine politico. Ed invero siffatto diritto è una delle più preziose guarentigie accordate ai municipi dalla nuova legge sull'ordinamento comunale e provinciale, e non puossi, da chi ben considera quanto sieno care le libertà comunali, confondere col diritto che per avventura alcuni impieghi comunali abbiano acquistato alla giubilazione.

Ma il diritto alla pensione di riposo non può giammai partorire quello di essere ritenuti nel posto. Ed io ricordo che a questo parere ministeriale, perchè feriva un diritto sacro, una delle più preziose guarentigie che fossero venute ad accordarsi ai comuni dalla legge del 1859, fu resistito.

Non credo che il Ministero possa mettere la sua volontà sopra alla legge, cui esso ben sente il debito di ubbidire il primo, perchè il Ministero credo che sia il primo suddito della legge che vuol essere rispettata.

Quindi io mi oppongo formalmente alle dichiarazioni emesse dall'onorevole De Donno, se mai persiste nel proposito che le conclusioni date intorno alle discorse petizioni potessero trovar conforto e fondamento nelle leggi imperanti nel Napoletano in quanto alla nomina e trattamento degl'impiegati comunali prima della promulgazione delle nuove leggi vigenti, e se crede che le sue conclusioni sieno fondate sull'impugnato parere ministeriale, che non è seguito, per quanto consta a me, dai Consigli comunali che ben sentivano la forza dei diritti che avevano acquistati per effetto della nuova legge.

Ritengo che dovrebbero essere contraddette e combattute, siccome erronee e pregiudizievoli ai municipi, ma se poi siffatte conclusioni sieno appoggiate ad altre ragioni e sopra altri decreti fondate, la saviezza della Camera potrà accoglierle; ma sempre sotto la formale riserva di non potere partorire i pretesi diritti che sono stati messi in campo dagli stipendiati comunali. Ripeto, anche a costo di riescire petulante, ch'essi non possono ledere le franchigie della nuova legge, e su ciò faccio appello alla sapienza della Camera, pregandola di non pregiudicare con questo voto i diritti dei comuni, perchè questi diritti sono sacri; e ritengo, come riterranno tutti quelli che vogliono addentrarsi in quest'affare, che laddove fosse tolto ai comuni il diritto di licenziare i suoi stipendiati, si farebbe opera immensamente pregiudizievole alla libertà dei comuni; ed io prego i signori rappresentanti della nazione di riflettere che in questo caso la libertà dei comuni sarebbe nel suo fondamento distrutta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**TORRIGIANI.** Io intenderei molto volentieri la spiegazione che sarà per dare l'onorevole relatore intorno alla disposizione presa dal ministro dell'interno relativamente ai segretari comunali del Napoletano. Se non prendo errore, avendo prestato attenzione a quello che ha narrato l'onorevole relatore, mi pare che egli abbia letta una disposizione ministeriale favorevole ai segretari comunali del Napoletano, che la Commissione richiede sia estesa ai segretari delle provincie parmensi e piacentine.

Io dunque sentirò molto volentieri le spiegazioni che l'onorevole relatore sarà per dare all'onorevole preopinante, e dopo prego l'onorevole presidente di conservarmi la parola.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha facoltà di parlare.

**DE DONNO, relatore.** Signori, mi fa meraviglia come l'onorevole Melchiorre abbia voluto aprire una discussione riguardo ai segretari de' municipi meridionali, pei quali non vi è petizione alcuna, e quindi non vi può esser discussione. Io mi serviva, come di esempio, della circolare ministeriale; credo che la denominazione di *decreto* la riportava all'atto del dittatore nelle provincie parmensi; ma quando pure avessi usato *decreto ministeriale*, non altera la sostanza della discussione; in qualunque modo chiedo venia alla suscettibilità dell'onorevole Melchiorre.

Quindi, se non vi è petizione, nè discussione intorno agl'impiegati delle provincie meridionali, la questione rimane salva. La Camera non decide su di alcun principio, decide sopra la petizione degl'impiegati comunali delle provincie parmensi...

**LOVITO.** Domando la parola.

**DE DONNO, relatore**... nè la Commissione ha avuto in mente di far risolvere generali principii o massime,

poichè era certa che avrebbe nella Camera trovato sostenitori ed avversari molti.

Essa ha considerato soltanto che per i segretari delle provincie parmensi vi è una disposizione dittatoriale, se mal non mi appongo, del 4 giugno 1860, n° 3493; vi è una disposizione ministeriale, una circolare in data 8 gennaio 1861, la quale si riporta alle disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale del 1859, articolo 84, numero 2, e che quindi stante tali disposizioni, che tutto porta a credere non saranno modificate nella novella legge comunale e provinciale, non vi era bisogno di ulteriori disposizioni, provvedendo nei limiti del ragionevole le preesistenti alle sorti dei segretari ed impiegati comunali.

In sostegno del suo parere la Commissione riportava l'opinione uniforme del Consiglio di Stato emessa all'11 luglio 1860, e l'altra del segretario luogotenenziale a Napoli.

Per le quali cose la Commissione diceva, che siccome le petizioni debbono avere per oggetto un diritto violato, una denegata giustizia, avendo il Ministero interpretato secondo equità ed umanamente, la legge comunale e provinciale, io ho l'onore in suo nome di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

**TORRIGIANI.** Io porto opinione che veramente sia nato qualche poco d'equivoco nella narrativa fatta dall'onorevole relatore intorno a queste petizioni.

I postulanti segretari delle provincie di Parma, Piacenza e Pontremoli si sono lagnati precisamente perchè la legge 23 ottobre 1859 intorno ai comuni e le provincie li aveva posti in una condizione molto diversa di prima. Questa diversa condizione consisteva in ciò che i segretari comunali credevano in forza degli atti e disposizioni anteriori di poter essere equiparati agli impiegati governativi, ed intendevano insieme che i Consigli comunali non dovessero aver diritto di licenziarli senz'altro ricorso all'autorità superiore. Ecco le due querele che movevano i segretari comunali, e che per quanto mi consta hanno mosso al ministro dell'interno molto prima che l'onorevole Peruzzi avesse preso il portafoglio dell'interno.

Ora io non ho presente la petizione, perchè naturalmente deve essere nelle mani del relatore, ma mi pareva che il ministro dell'interno avesse anzi conchiuso alquanto sfavorevolmente a questa domanda, per cui ne è nata precisamente la petizione che i segretari hanno diretta al Parlamento. Io so benissimo che è intervenuto un parere del Consiglio di Stato, del quale l'onorevole De Donno ha data lettura, e che realmente credo possa suonare favorevolmente a quegli impiegati.

Ora, se le conclusioni prese dall'onorevole relatore sono in conformità dell'opinione del signor ministro, e che egli confermi che realmente per circolare ministeriale si è detto e ritenuto di rispettare questi diritti anteriori, io mi acquieto, perchè credo che con questo sia soddisfatta la maggior parte dei voti dei postulanti, ma non mi potrò acquietare altrimenti finchè non ab-

bia inteso dalla viva voce dell'onorevole ministro dell'interno ch'egli concordi nelle conclusioni a cui è arrivato l'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Michelini.

**TOBBIGIANI.** Ma io aveva chiesta una spiegazione dal signor ministro.

*Voci.* Il ministro parlerà dopo.

**MICHELINI.** Mi pare che siamo tutti d'accordo per le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'ordine del giorno.

**TOBBIGIANI.** No! no! (*Si ride*) Domando la parola.

**MICHELINI.** Tutto il resto che si contiene nella lunga relazione che abbiamo udito non riguarda la Camera; sono opinioni individuali, o, se si vuole, se l'onorevole relatore ha letta la sua relazione alla Commissione, e se questa l'ha approvata in tutte le sue parti, sono opinioni della Commissione; ma la Camera non approva le ragioni che sono state addotte nella relazione, nè le singole parti di essa. Non approva che le conclusioni che sono per l'ordine del giorno, perchè è l'unica cosa che cade in votazione.

Non occorre poi prendere atto di questo o di quell'altro atto ministeriale, la qual cosa non ne muta la natura.

L'atto ministeriale ha quell'efficacia che deve avere, ed a nulla giova prenderne atto.

Ripeto, ciò che cade in votazione non è la relazione, e noi non abbiamo a giudicarla.

(*Il deputato Nicotera rivolge alcune parole all'interlocutore a bassa voce.*)

Mi si dice che la Commissione non abbia autorizzato il signor relatore ad addurre quelle ragioni... (*ilarità*)

**DE DONNO, relatore.** Domando la parola per un fatto personale. (*No! no!*)

**MICHELINI.** Del resto, questo non muta la questione. La votazione cade solo sulle conclusioni, ed io le approvo interamente, nè mi pare che alcuno le abbia contraddette.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato De Donno per un fatto personale.

**DE DONNO, relatore.** Sono molto dolente e meravigliato insieme delle parole lasciate sfuggire dall'onorevole Michelini, e non mi attendeva certamente che un rispettabile antico deputato, onorevole per molti rapporti, avesse osato di tacciare il relatore e presidente della Commissione di non aver preso il parere della stessa, di non aver discusso e concertato colla Commissione le conclusioni che veniva a presentare. Egli forse si è lasciato indurre in questo errore da qualche scherzo, da qualche motto slanciato amichevolmente da un collega.

Nel protestare adunque contro le parole dell'onorevole Michelini, il quale ritengo che voleva alludere per non avere portata scritta la relazione, non avendo l'uso di scrivere, dichiaro che tutto quanto ho pronunciato su questa tribuna, nè poteva essere diversamente, è quello che è stato stabilito nel seno della Commis-



2ª TORNATA DEL 2 LUGLIO

sione, e me ne appello ai miei onorevoli compagni e colleghi.

**NICOTERA.** Domando la parola per dare uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Lovito.

**LOVITO.** Non avrei preso la parola, se qui mescolandosi una quistione di principii, la Commissione non avesse proposto di *accettare le disposizioni ministeriali*.

Io dichiaro che, per conto mio, non intendo niente affatto accettare queste disposizioni ministeriali, per la semplicissima ragione che le disposizioni ministeriali non sono superiori alla legge.

L'articolo 84 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, che abrogava tutte le altre sulla materia, pubblicata in tutto il regno senza distinzione di provincie parmensi, lombarde o napoletane, dice chiaramente:

« Che il Consiglio comunale nell'una e nell'altra Sessione nomina, sospende, licenzia i tesoreri particolari dove sono istituiti, e ne discute le cauzioni; i maestri, le maestre di scuola, i cappellani, il personale sanitario ed in genere tutti gli stipendiati del comune, salve le disposizioni delle leggi in vigore, e può fare coi medesimi capitolazioni per quinquenni. »

L'onorevole Torrigiani diceva che questi impiegati comunali potrebbero aver diritti acquisiti per legge anteriore. Ma io domando: quali sono questi diritti acquisiti per legge anteriore?

Io non credo che possano esservi diritti acquisiti per alcuno, quando una legge nuova muta l'organamento d'un'amministrazione, stabilisce diritti ed attribuzioni nuove.

Si può dire che i municipii non abbiano più l'essenziale facoltà di eleggere i loro stipendiati solo perchè prima esistevano con nomina a vita i segretari o cancellieri dei comuni? Il diritto dei comuni sarebbe egli subordinato alla nomina a vita, all'esistenza di taluni individui?

Consequentemente io non intendo niente affatto accettare le disposizioni ministeriali cui accennava l'onorevole Torrigiani, e credo che se l'onorevole ministro dell'interno ha disposto contrariamente alle pretensioni di questi impiegati comunali, egli si è attenuto perfettamente allo spirito e alla parola della legge, la quale spiega chiaramente le attribuzioni dei Consigli comunali.

Credo quindi che non vi possano essere dalla parte della Commissione e del relatore conclusioni diverse dell'ordine del giorno puro e semplice, se non s'intende violare l'autonomia dei comuni e la legge che la sanziona.

**NICOTERA.** Mi duole che una parola sfuggita così, non dirò per ischerzo, ma malamente interpretata, abbia dato luogo ad una risposta un po' viva dell'onorevole relatore all'onorevole Michelini.

Il fatto è così.

Quando parlava l'onorevole Michelini, qualcuno della

Commissione disse: non abbiamo dato il mandato di allungarsi tanto sopra questa questione.

Io ripetei queste parole all'onorevole Michelini, ma in questo senso, cioè che non si era dato all'onorevole relatore il mandato di prolungare tanto questa questione. (*Si ride*)

**MICHELINI.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Mi pare che ora non è più il caso di fatto personale. Bastano le spiegazioni date.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Dichiaro che io non ho preso alcuna decisione a questo proposito, giacchè le risoluzioni sono anteriori; ma mi pare che la Commissione potrebbe recedere da quella parte della sua proposta che è relativa al prender atto, perchè questo potrebbe essere pericoloso e non produrrebbe certamente nessun effetto utile.

Basterebbe a mio avviso passare all'ordine del giorno, perchè qui è questione del tuo e del mio. O c'è, o non c'è questo diritto; siccome si tratta di legge anteriore, è d'uopo vedere quanto questi diritti siano o no esperibili, e tal cosa mi pare non debba riguardare la Camera; potrebbe riguardarla qualora fossero stabiliti per disposizione legislativa, altrimenti mi pare che sia materia che vada regolata come si regolano i diritti di questo genere.

Penso quindi che siccome all'ordine del giorno non è fatta veruna opposizione, quando la Commissione recedesse dalla sua prima parte, potrebbe forse essere adottato all'unanimità.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Torrigiani per una semplice dichiarazione.

**TORRIGIANI.** La dichiarazione mia si riferisce ad una spiegazione che intendo promuovere dall'onorevole ministro.

Se realmente quelle disposizioni stavano, io mi sarei acquetato all'ordine del giorno a cui è passata la Commissione.

Se poi il ministro doveva promuovere ulteriori disposizioni intorno a questa petizione, avrei creduto si dovesse mandarla al ministro come si pratica e come si è dalla Camera praticato sempre, quando i diritti che un postulante crede di avere non gli siano stati rispettati.

Questa è l'osservazione che, al punto a cui è giunta la discussione, io credo di dover fare nell'interesse dei postulanti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

La metto ai voti.

**LOVITO.** Propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

*Voce a destra.* Lo propone il ministro.

(La discussione è chiusa).

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore per un'ultima dichiarazione.

**DE DONNO, relatore.** La Commissione vi proponeva



l'ordine del giorno puro e semplice. Diceva: però esistono degli atti, delle disposizioni di legge, e dittatoriali, un parere del Consiglio di Stato ed interpretazioni ministeriali.

Laonde essa diceva (tenendo presenti questi atti) di passare all'ordine del giorno.

**BALLANTI.** Non si prende atto di niente.

**DE DONNO, relatore.** Ma siccome è una cosa inutile il dichiarare di prendere atto di ciò che esiste e non si mette in dubbio e non può esser tocco dalla deliberazione che andrà a prendere la Camera, in questo senso la Commissione, per amore di brevità, restringe le sue conclusioni per l'ordine del giorno puro e semplice.

(Sono approvate).

**PRESIDENTE.** Il deputato Ricciardi è invitato di venire alla tribuna.

**(Cittadini di Pavia. Indennità di guerra).**

**RICCIARDI, relatore.** Colla petizione segnata col numero 8913 ventisei cittadini di Pavia chiedono l'esecuzione di contratti conchiusi nel 1859 colle autorità austriache per fortificare Pavia contro le nostre armi.

Questi contratti aggiravansi sopra cessioni di terreno, tagli d'alberi, ecc. I petenti invocano in loro favore il trattato di Zurigo, in virtù del quale il Governo d'Italia sottentrava a tutti i diritti ed insieme a tutte le obbligazioni del Governo austriaco.

Questa petizione, non lo nascondere, ha fatto una mala impressione sull'animo dei commissari, ma siccome la Commissione esamina con cura qualunque petizione, da qualsivoglia parte ella venga, così ha esaminato accuratamente questa su cui riferisco.

I petenti vantano contratti in piena regola. Evvi inoltre una circolare del Ministero dell'interno, in cui s'invitavano tutti coloro, i quali avessero avuto titoli da far valere, a presentarli ond'essere risarciti. Ciò non ostante, il Ministero, in data 22 gennaio 1863, cioè dopo tre anni, respinse l'istanza dei petenti, allegando la mancanza di fondi e la necessità di una legge. Quindi la petizione inviata dai cittadini pavesi alla Camera, cui si rivolgono siccome ad ultima ancora di salute.

La Commissione, atteso che trattasi di contratti, propone alla Camera l'ordine del giorno puro e semplice, confortando i petenti a rivolgersi ai tribunali.

**DEPRETIS.** La petizione di cui testè è stato reso conto alla Camera dall'onorevole Ricciardi, è una di quelle sulle quali si è già ragionato lungamente più volte, e che sono forse impropriamente comprese fra i reclami per i danni cagionati in causa della guerra.

*Voci.* Si tratta di contratti.

**DEPRETIS.** Domando perdono, sono contratti senza libertà di contrarre. Poco prima che si rompessero le ostilità tra l'Austria ed il Piemonte, cioè al principio o nella primavera dell'anno 1859, questi contratti avranno necessariamente quella data, l'Austria ha convertito la città di Pavia in una piazza da guerra; ha

fatto, tra le altre cose, una testa di ponte tra il Ticino ed il Gravellone, che era il confine tra la Lombardia, allora occupata dagli Austriaci, e gli Stati Sardi. Perciò furono occupati senza molte formalità alcuni terreni, fu atterrata una quantità grandissima di alberi, furono occupate case e giardini, praticate feritoie, erette fortificazioni; insomma, ha innalzato in quelle località molte opere, onde stabilire in Pavia una base per le operazioni di guerra che intendeva di fare. Di questi cittadini, in molte maniere danneggiati, alcuni, non credo tutti, sono stati chiamati dall'autorità perchè cedessero le loro proprietà, e fu in quell'occasione che si stipularono dei contratti. Venne la guerra, e tutti sanno che poco dopo più d'un mese le truppe austriache dovettero abbandonare la Lombardia: i danneggiati e gli espropriati rimasero quindi senza ricevere indennità e reclamarono tosto al Governo nazionale.

Se la Camera vuol richiamare alla sua mente le discussioni che si sono già fatte su questa materia, vedrà che nel 1860 furono appunto citati tra i danneggiati i cittadini lombardi, i quali avevano avuto le loro proprietà occupate per ordine del Governo austriaco, e ricorderà che il conte di Cavour ha ammesso che queste sorta di danni dovevano essere compensati dal Governo che succedeva all'Austria.

Ora, se le cose stanno, come io credo, in questi termini, non credo che sia il caso di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, e di rimandare questi petenti ai tribunali. Anche la risposta che ha dato il ministro non disconosce il loro diritto. Infatti il ministro che cosa ha detto? Ha detto che non aveva fondi, che non poteva pagare, perchè occorreva una legge. Ed è naturale. Il ministro voleva forse dire che quando egli avesse preso in esame tutti i fatti e reclami analoghi e li avesse riconosciuti legittimi, avrebbe presentato una legge onde avere i fondi necessari per indennizzare i danneggiati. Perciò io credo che la risoluzione la più ragionevole sarebbe quella o di rimandare la petizione al Ministero, oppure di seguitare la deliberazione già adottata dalla Camera per le altre analoghe petizioni per occupazioni di terreni, per requisizioni militari fatte dal Governo austriaco, sia sul territorio lombardo, sia su quello delle antiche provincie, e per altri danni di guerra, e rimandare questa petizione agli archivi della Camera perchè ne sia tenuto conto quando il Ministero, dopo esaminata questa questione, verrà a dire il suo avviso e proporrà il modo di far tacere questi reclami.

Io quindi prego la Commissione di accettare questa proposta, che del resto mi pare coerente agli altri precedenti della Camera.

**ROBECCHI GIUSEPPE.** Io mi associo alle osservazioni dell'onorevole Depretis.

Si è presa una determinazione che è a mio parere affatto infondata. Qui non si tratta punto di danni di guerra; e in questa parte io mi discosto da quanto ultimamente diceva l'onorevole Depretis. Sono opere di fortificazioni fatte dagli Austriaci prima della guerra:

la guerra poteva venire e non venire; gli Austriaci si fortificavano come i Borboni e tutti gli altri tiranni che vi erano in Italia; essi lo facevano per afforzarsi in Italia che sentivano che loro sfuggiva dalle mani.

Qui vi sono dei contratti stabiliti, dei contratti formali non negati da nessuno, che sono ammessi dalla Commissione e dallo stesso Ministero. Si potrà discutere sulla cifra della liquidazione, ma non sul diritto all'indennizzo; poichè i cittadini possono essere bensì talvolta costretti a cedere la loro proprietà per causa pubblica, ma nessuna legge, nessun Codice civile li obbliga a questo fare senza compenso.

E questi proprietari avevano diritto ad essere indennizzati anche a tenore della lettera positiva del trattato di Zurigo, per il quale il Governo nazionale subentrò in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del Governo che era in Lombardia, si mise in suo luogo e stato, fece sue tutte le attività come le passività del Governo caduto. Questa convenzione pubblica internazionale ha un garante, che è la Francia, il cui concorso e la cui adesione serve ad afforzare gl'impegni morali che il Governo italiano prendeva verso i cittadini che venivano ad aggregarsi al regno d'Italia.

Per tutte queste ragioni il Governo italiano deve soddisfare a questi obblighi e non esimersi dal pagare questi debiti del Governo antecedente. Proporrei quindi che la petizione fosse inviata al Ministero affinchè volesse esaminare i contratti e provvedere. Sarebbe un cattivo esempio che il Governo darebbe alla nazione se non pagasse i debiti suoi, se si lasciasse citare davanti ai tribunali per estinguere i pesi che gli incumbono nascenti da convenzioni bilaterali e dalle più ovvie regole del diritto pubbliche e privato.

**RICCIARDI, relatore.** La Commissione non ha mai negato i diritti dei petenti; ma dice che avendo egli titoli positivi, abbiano a farli valere innanzi ai tribunali.

Quanto alla proposta del deputato Depretis, che questa petizione sia mandata agli archivi, la Commissione non ha alcuna difficoltà, tanto più, che a parlare sinceramente, non evvi gran differenza tra l'ordine del giorno puro e semplice e l'invio agli archivi.

**DEPRETIS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**DEPRETIS.** Io volevo dir solamente che se ho classificato questi reclami fra quelli che sono nati in occasione della guerra d'indipendenza, non è stato che per abbracciare sotto una sola denominazione già adottata altre volte, tutta una serie di reclami che domandano provvedimenti.

Aggiungerò che non mi parrebbe accettabile una risoluzione della Camera, la quale rimandasse questi petenti ai tribunali ordinari, in quanto che questa risoluzione dovrebbe poi applicarsi a tutti i casi e risolverebbe una questione che più volte si è deciso di lasciare impregiudicata.

Sulla sponda sinistra del Ticino furono fatte delle fortificazioni dagli Austriaci che si preparavano alla

guerra, e sulla sponda destra il nostro Governo, prima ancora che si cominciassero le ostilità, ne fece allo stesso fine.

Fu ordinato l'allagamento dei terreni, fu ordinata la distruzione di certi mezzi di trasporto, e questo fu fatto prima della dichiarazione di guerra, quindi in istato di pace. Volete voi decidere di rimandare tutti i danneggiati ai tribunali? Sarebbe cosa enorme, poichè non è dubbio che il Governo ha incontrato degli obblighi che non può in massima disconoscere.

Se il Governo in certi casi non ha stipulato un contratto, ciò è dovuto all'urgenza delle circostanze; ha però dato degli ordini e ha comminato delle pene pel caso in cui non si fossero eseguiti. Dunque anche in questo caso gl'impegni contratti dal Governo sono certi. Quindi il mandare i petenti innanzi ai tribunali ordinari quando il Ministero ha già assunto l'impegno innanzi alla Camera di studiare la questione e di esporre il suo avviso, perchè la questione possa essere maturamente discussa e definita, non è una risoluzione accettabile, perchè, torno a ripeterlo, pregiudicherebbe una controversia che si vuole lasciare intatta.

Assolutamente non credo che sia il caso di adottare una risoluzione simile, ed è per questo che prego l'onorevole Ricciardi ad osservare che in questo caso l'ordine del giorno puro e semplice non corrisponde all'invio agli archivi, anche perchè io propongo questo invio solamente sulla considerazione che il ministro dell'interno ha dichiarato innanzi alla Camera, ch'egli assumeva l'impegno di esaminare questa questione, e quando l'avesse studiata di dare poi conto alla Camera di quelle risoluzioni ch'egli sarebbe stato in grado di accettare.

Egli è perciò che prego nuovamente la Camera ad accettare l'invio della petizione agli archivi.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io non ho difficoltà alcuna, sono indifferentissimo a che relativamente a questa petizione sia decretato l'ordine del giorno puro e semplice, o piuttosto l'invio agli archivi. Nè l'uno nè l'altro di questi temperamenti induce il Governo a pronunziarsi menomamente intorno al reclamo dei petenti.

Non potrei però consentire alla trasmissione al Ministero, per le ragioni che ho già svolte, giacchè mi pare che in questo caso la Camera verrebbe in certo modo ad emettere una deliberazione a favore dei petenti. Ora tanto meno dovrebbe ciò farsi in questo caso, in cui essi si appoggiano sopra un contratto...

**ROBECCHI GIUSEPPE.** Domando la parola.

**PERUZZI, ministro per l'interno...** imperocchè, se ciò potrebbe riuscire indifferente per altri danni che non hanno un vero fondamento legale, e intorno ai quali sarebbe naturale invitare il Ministero agli opportuni studi, credo però che tale risoluzione potrebbe trar seco pericoli quando siano allegati dei contratti. La Camera verrebbe per tal modo a dare, per così dire, a questi contratti un'interpretazione che riuscirebbe a favore dei petenti, e qualora, non pronunziandosi

favorevole giudizio dalle autorità amministrative, dovessero i magistrati pesare sopra la bilancia della giustizia le ragioni che si possono addurre pro e contro, questa decisione autorevole della Camera non potrebbe a meno ch'esercitare una certa influenza.

Dunque, ripeto, per parte mia non dissento punto che si ammetta l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Ricciardi, od anche l'invio agli archivi messo innanzi dall'onorevole Depretis, perchè nè l'uno nè l'altro pregiudicano la questione.

**DEPRETIS.** È inteso che la questione non è pregiudicata.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Ma non potrei aderire che la petizione fosse mandata al Ministero, perchè racchiude sempre un invito al medesimo di procedere a studi in proposito, e questo può essere un principio di pronunciamiento in una materia nella quale io credo che convenga che la Camera non si pronunci menomamente, specialmente quando i petenti si appoggiano sopra contratti.

**RICCIARDI, relatore.** La Commissione acconsente all'invio agli archivi.

**ROBECCHI GIUSEPPE.** Io voleva solamente aggiungere alcune parole a quelle dette dall'onorevole ministro. Mi pare che la cosa sia talmente chiara ed evidente che il ministro potrebbe benissimo accettare l'invio al Ministero, poichè non si tratta qui di decidere di diritti ipotetici, ma bensì di diritti sanciti da stipulazioni positive talmente esplicite e chiare che io credo che il signor ministro, esaminati i documenti, potrà convincersi della loro legalità e della loro forza.

Voleva poi aggiungere un fatto che mi sembra atto a rinforzare la mia tesi, ed è che nel bilancio 1863 si sono stanziati fondi precisamente per compensi di identica natura di questi, vale a dire fondi tendenti ad indennizzare alcuni proprietari di terreni suburbani di Milano, dove fu costruito dagli Austriaci il così detto fortino di porta Tosa.

Gli Austriaci non hanno mai pagato l'indennizzo di quei terreni, ed ora il Governo nazionale ha creduto suo debito di introdurre nel bilancio 1863 una somma per il compenso di questa espropriazione.

Il caso è precisamente identico all'attuale. I proprietari dei fondi suburbani della città di Pavia hanno eguali diritti, ed il debito contratto dagli Austriaci credo sia devoluto e venga di sua natura a pesare sopra il Governo nazionale.

Desidero poi anche fare un'altra osservazione, ed è che la liquidazione di alcuni di questi crediti, che erano ammessi dal conte di Cavour ed anche dalla Camera, parlo principalmente delle requisizioni ed occupazioni di terreni, ebbe anche un principio di esecuzione. E ricorderò all'onorevole ministro dell'interno, che quando era ministro dell'interno l'onorevole Minghetti, e segretario generale l'onorevole Borromeo, verso la fine del 1860, se non erro, furono emesse circolari con cui s'invitavano tutti i sindaci, prefetti e

sottoprefetti: 1° a dire quali erano i danneggiati che soffersero maggiormente dalle conseguenze della guerra, onde il Ministero potesse ad essi distribuire dei sussidi.

In secondo luogo, a presentare l'elenco di alcune categorie di danni i quali trattavasi di ritenere a carico del Governo. Erano le espressioni precise della circolare, la quale poi venne trasfusa dai prefetti in in altre circolari che furono diramate ai sindaci.

I danni di guerra erano divisi, se la memoria non mi falla, in quattro categorie.

Il Governo contemplava:

1° Le requisizioni regolarmente fatte dagli Austriaci;

2° Le occupazioni dei terreni per fortificazioni campali o stabili fatte dagli Austriaci prima dell'inconciamento della guerra (ed è precisamente il caso della petizione attuale);

3° Le occupazioni di terreni fatte dalle armate alleate per fortificazioni passeggere o permanenti;

4° Distruzione di capitali mobili e danni provenienti dalle inondazioni fatte in Lomellina per la difesa del paese.

In quella circolare si prescriveva un elenco dettagliato; si indicava il modo con cui questi danni dovevano essere insinuati; si dichiarava come dovevano essere fatte le perizie, quali erano le autorità che dovevano verificare i danni, quali erano i testimoni che in mancanza di documenti dovevano fornire le prove, come i sindaci dovevano regolarsi nel raccogliere questi dati, e vi erano perfino aggiunti i moduli, gli stampati pe ognuna di queste quattro categorie, i quali dovevano essere raccolti dai sindaci ed insinuati al Ministero.

Questo lavoro, se io non erro fu trasmesso al Ministero verso la fine del 1861.

Io ebbi già l'anno scorso a rammentare nella Camera questo fatto, ma mi fu risposto dal ministro d'allora in un modo evasivo. Però l'onorevole Peruzzi io credo che vorrà tener conto di quanto si fece da un Ministero antecedente al suo e col quale egli divide le opinioni tanto politiche che amministrative.

Io credo che tutti questi privati e tutti questi municipi i quali hanno insinuato, dietro l'incitamento del Governo, questi danni, e che aspettano da due anni, io credo abbiano diritto a non rimanere più a lungo in sospeso e a ricevere una risposta sia negativa, sia positiva.

Io credo che il Governo, dal momento che li ha eccitati a presentare la nota di questi danni ed ha fatto nascere in essi delle ragionevoli aspettative, non ha voluto far ciò solamente per raccogliere dei dati statistici, ma bensì per adempiere al suo obbligo d'indennizzare quei cittadini che hanno fatto sacrificio della loro proprietà per la causa pubblica, per l'interesse della nazione.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io faccio osservare

2ª TORNATA DEL 2 LUGLIO

all'onorevole deputato Robecchi che già un'altra volta io ho assunto l'impegno, anzi ho già incominciato a prendere ad esame questa materia, giacchè ieri ho avuto appunto una relazione da una Commissione che ho nominata in seguito alla promessa che ho fatta alla Camera.

Io non ho ancora potuto studiare questa relazione, ma lo farò quanto prima.

Dunque questo vuol dire che il Ministero intende di occuparsi di questa questione; ma altro è l'occuparsi d'una questione così complicata, altro è l'accettare l'invio d'una petizione, specialmente poi quando essa si fonda sopra dei contratti che l'onorevole Robecchi dice chiarissimi a non lasciar dubbio alcuno intorno al diritto dei petizionari.

Io sono convinto che quando l'onorevole Robecchi dice questo, ha esaminato i contratti; ma nella guisa stessa che io, se non li avessi esaminati, non potrei emettere il mio avviso, credo che la Camera non potrebbe, senz'averne presa cognizione, decretare un invio al Ministero che è sempre una raccomandazione.

Mi pare che quando si delibera, come venne già fatto in casi analoghi, di rimettere la petizione agli archivi della Camera, si viene a fare tutto quel più che si può nell'interesse dei petenti; giacchè è naturale che questo sarà una testimonianza dell'interesse che la Camera prende, sarà in certo modo una promessa di tener conto della domanda quando si occuperà di questo affare in quel solo modo nel quale può efficacemente occuparsene, cioè dando opera allo studio di un progetto di legge, essendo evidentemente impossibile di uscire da questa questione senza una legge.

Sia che si tratti di diritti nascenti da contratti, sia che si tratti di considerazioni equitative, egli è chiaro che quando occorre di pagare col danaro dello Stato ci vuole un progetto di legge, perchè bisogna stanziare in bilancio la somma necessaria.

Ora mi pare affatto inutile per i petizionari e pericoloso il prendere una deliberazione diversa da quella proposta dall'onorevole Depretis, che la Commissione ed io accettammo, quella di inviare la petizione agli archivi.

Quando si porterà questo affare davanti alla Camera, la Commissione da essa eletta troverà la petizione negli archivi, e vedrà se colla legge proposta si provvede ai relami dei petizionari.

Quanto a ciò che diceva l'onorevole Robecchi relativamente ai fortini di porta Tosa, il mio collega dei lavori pubblici mi avverte che si tratta di locali tuttora occupati ed usati dal Governo.

Io non so se lo stesso accade di questi terreni di Pavia, giacchè l'onorevole Robecchi stesso ha messo in dubbio se si trattasse di fortificazioni passeggere o d'opere permanenti.

**ROBECCHI GIUSEPPE.** No! no!

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Questo stesso fatto

prova l'inconveniente che c'è di discutere a fondo una simile questione quando noi non conosciamo i contratti sui quali si fondano queste petizioni. Mi pare che questo non giovi ai petizionari e possa nuocere allo Stato.

Dunque pregherei la Camera di tenersi paga alla proposta dell'onorevole Depretis, e così di stabilire che la petizione sia mandata agli archivi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'invio della petizione agli archivi.

(La Camera approva).

**RICCIARDI, relatore.** Colla petizione 9073 passiamo ad un altro ordine d'idee.

Andrea Vollo, emigrato veneto, il quale ebbe l'onore di combattere, e molto valorosamente, a Venezia, nel 1848 e 1849, perdette tutto il suo patrimonio, sia in patria, dove rimase fino al 1859, sia nell'esilio. Egli fu ammesso come sottotenente nel terzo battaglione della guardia nazionale mobile, e durante il tempo in cui militò in esso ebbe la disgrazia di perdere un occhio per ferita. Non avendo altra risorsa, se non il sussidio che il Governo italiano dà agli emigrati, si rivolse, ma inutilmente, ai ministri della guerra, dell'interno e delle finanze per avere una occupazione qualunque.

La Commissione è stata molto commossa da questo caso, poichè non bisogna credere che animi duri trovino in essa, mentre invece ella annovera uomini, i quali provarono tutto l'amaro dell'esiglio, e sanno perciò compatire alle sventure degli esuli. Ma non potendosi appoggiare sopra veruna legge, la Commissione si vede nella dolorosa impossibilità di proporvi altro che l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** Chi intende approvare le conclusioni della Commissione si alzi.

(Sono approvate).

(Vedova Becagli, per pensione).

**RICCIARDI, relatore.** La petizione 9103 si riferisce anch'essa ad un caso assai miserevole.

La signora Aurora, vedova del cavaliere avvocato Becagli, già prefetto di Lucca, si fa a chiedere una pensione, fondandosi sulle seguenti ragioni.

Il signor Becagli, mentre esercitava con frutto l'avvocatura nel 1848, fu chiamato, anzi pregato, dal Governo provvisorio d'allora ad esercitare le funzioni di consigliere di prefettura a Pisa. Ripristinato il Governo granducale, il Becagli veniva destituito. Nel 1859, con decreto del Ricasoli del 18 settembre, il Becagli era, previa preghiere e promesse, secondo afferma la petizione, nominato a prefetto di Lucca lasciando una professione che davagli buoni guadagni. Essendosi gravemente ammalato, con decreto reale del 17 novembre 1861, il Becagli veniva collocato in disponibilità, prima con tutto il soldo, poi, giusta il decreto reale del 13 novembre 1862, con lire 4,000. Ma poco

stante morivasi, e la vedova rivolgevasi al ministro dell'interno per una qualche pensione, ed a quello dell'istruzione pubblica per un posto gratuito pel figlio nel collegio di Lucca.

Il ministro dell'interno, appoggiandosi alla legge, rispose negativamente quanto alla pensione, concedendo all'esponente una somma di lire 500, ch'ella credette dover ricusare.

Il ministro dell'istruzione pubblica rispose non esservi posti vacanti in verun collegio d'Italia.

Dopo questi rifiuti la petente si rivolge alla Camera.

La Commissione, pur considerando altamente il caso della signora Becagli, è costretta più che mai con rammarico a proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

**NICOTERA.** Io son certo che, se l'onorevole Ricciardi non fosse stato relatore di questa petizione, si sarebbe opposto all'ordine del giorno puro e semplice che un altro relatore avrebbe potuto proporre; ed in verità avrebbe avuto ragione ad opporvisi, non perchè la Camera possa prendere dei provvedimenti sulle domande di questa vedova, ma perchè una di esse riferendosi ad un posto gratuito pel suo orfano figlio, il di cui padre ha reso servizio al paese, la Camera potrebbe raccomandare questa petizione al ministro dell'istruzione pubblica.

**MELCHIORRE.** Non può.

**NICOTERA.** Non intendo perchè si dica che non può; la Camera che ha potuto dare 200,000 lire al commendatore Farini ed una pensione di 25,000 lire all'anno, non che una pensione alla vedova, può dare benissimo un posto gratuito per istruire un orfano di un uomo che ha servito pure la patria. Ad ogni modo io credo di dover proporre alla Camera che questa petizione sia inviata al ministro della pubblica istruzione, affinchè provveda all'istruzione di quel bambino.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io chiedo di parlare prima di tutto per la rettificazione di un fatto che almeno non è a mia cognizione, sebbene io abbia avuto ad occuparmi particolarmente di questa cosa, ed è che la vedova Becagli abbia rifiutato la somma che le venne assegnata dal Ministero.

**RICCIARDI, relatore.** Così dice la petizione.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Se lo dice la petizione, debbo credere che sia accaduto; ma ciò sarebbe avvenuto dopo ed a mia insaputa, avendo io una lettera di ringraziamento di un mio cognato che è membro del Consiglio di famiglia di questo ragazzo. Questo atto però non sarebbe certo della vedova, ma è di uno stretto parente che è membro del Consiglio di famiglia; e stupisco che questo sia accaduto.

Io ho fatto tutto quello che ho potuto per questa vedova e per il suo figlio, e non dispero di ottenere dal ministro dell'istruzione pubblica quando che sia il collocamento del ragazzo; giacchè il ministro per l'istruzione pubblica non mi ha rifiutato il posto, ma si li-

mitò a dirmi che in quel momento non aveva alcun posto vacante.

Questo Becagli è persona che ha reso molti servigi al paese, e fu vecchio liberale. E sebbene io non porti nei pubblici affari private affezioni, debbo dichiarare che se c'è persona che debba interessarmi, egli è certamente questi che è stato mio intimo amico e mio maestro quando ero in collegio.

Dunque la Camera può essere sicura che ci ho messo tutta la buona volontà; se non ho fatto di più, gli è perchè effettivamente non ho potuto, e credo che non sarebbe conveniente che la Camera facesse un invio per una cosa simile. Sono però d'avviso che la Camera possa fare una legge per istabilire a favore della vedova e dei figli di un impiegato tutte quelle largizioni che stimerà sopra il tesoro dello Stato, ma credo che non sia conveniente di stabilire questo precedente della raccomandazione.

Del resto, posso assicurare la Camera che essendo appieno conscio della disgraziata situazione di questa famiglia alla quale non si può computare l'interruzione degli anni di servizio dal 1849 al 1859, perchè la legge non lo permette (quantunque nel 1849 il signor Becagli sia stato destituito per causa politica dal Governo restaurato, e poi ristabilito dal nuovo Governo liberale), e quindi non si può concedere pensione, può essere sicura la Camera che il Ministero farà ogni suo possibile.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Nicotera per una spiegazione.

**NICOTERA.** Dopo la umanissima e veramente degna di lode risposta del ministro dell'interno, io non trovo che ci sia più luogo di rimandare la petizione al ministro della pubblica istruzione. Certo che l'onorevole ministro dell'interno continuerà a prestare i suoi buoni uffici presso il suo collega per l'istruzione pubblica, in favore della petente, ne lo ringrazio.

**PRESIDENTE.** Se non ci sono opposizioni, s'intenderanno approvate le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva).

**RICCIARDI, relatore.** La petizione 9180 proviene dalla Camera di commercio ed arti della città di Trapani, la quale, avendo avuto sentore che nel fare la concessione delle ferrovie calabro-sicule alla compagnia Lafitte il Governo sia per annoverare fra i tronchi, la cui esecuzione debba venir differita in modo indeterminato, il tronco da Palermo a Trapani, si rivolge alla Camera, affinchè il detto tronco venga specialmente designato e compreso nella concessione in discorso, al qual uopo dà tutte le migliori ragioni possibili, dimostrando i vantaggi da dover provenire alla Sicilia in genere, e a Trapani in specie, dalla costruzione del detto tronco.

La Commissione, considerando che questa petizione debba essere tenuta presente dalla Commissione chiamata a riferire sulla legge relativa alla concessione delle ferrovie calabro-sicule, concessione che speriamo

2ª TOGNATA DEL 2 LUGLIO

sia fatta prossimamente, propone alla Camera l'invio agli archivi di essa petizione, affinchè venga rimessa alla Commissione sopra accennata non sì tosto sia stata eletta.

**PRESIDENTE.** Se non ci sono opposizioni, s'intendono approvate le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

**RICCIARDI, relatore.** Passo all'ultima petizione sopra cui ho l'incarico di riferire e la quale porta il n. 9187.

Questa petizione è sembrata degna di molta considerazione alla Commissione. È firmata da 23 detenuti per debiti nelle carceri di Napoli.

La Camera non ignora la legge napoletana essere molto più severa della legge delle antiche provincie, per ciò che si riferisce ai debitori.

La legge napoletana dà facoltà al creditore di tenere in prigione il debitore fino all'età di 70 anni, dove la legge sarda limita ad anni sei la prigionia da potersi subire dal debitore.

Ora i petenti vi dicono: voi avete applicato alle nostre provincie parecchie fra le leggi delle antiche, le quali riuscirono non molto benigne, nè accette; fate almeno che le nuove provincie profittino di una legge, la quale è migliore delle antiche leggi napoletane.

La Commissione trovando giuste queste ragioni, vi propone di raccomandare la petizione all'onorevole guardasigilli, affinchè la tenga presente nell'unificazione dei nostri Codici.

*Voci.* La legge sta dibattendosi in Senato.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** La legge sull'arresto personale è stata già votata dal Senato: spero di poterla fra poco presentare alla Camera, e che la Camera sarà per votarla.

**RICCIARDI, relatore.** La dichiarazione del ministro troncando ogni difficoltà, non rimane alla Commissione se non di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

*Voci.* Agli archivi.

**DI SAN DONATO.** Pregherei l'onorevole Ricciardi di darcì conto della petizione numero 7513 che non ha punto riferita.

**RICCIARDI, relatore.** Non ho potuto riferire su tale petizione questa sera, perchè mi manca un documento; la riferirò giovedì prossimo.

**CAMERINI.** Desidererei sapere che si vuol decidere sulla petizione 9187.

**PRESIDENTE.** Si propone la trasmissione agli archivi se il signor relatore non ha difficoltà.

**RICCIARDI, relatore.** Non veggio a ciò alcuna difficoltà, perchè credo che trasmissione agli archivi ed ordine del giorno puro e semplice equivalgano presso a poco allo stesso.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la trasmissione agli archivi della petizione 9187.

(La Camera approva).

La seduta è levata alle ore 10 3/4.